



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 settembre 2006 n.94
(Ratifica Decreto Delegato 18 agosto 2006 n.86)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il Decreto Delegato 18 agosto 2006 n.86 “Calendario Venatorio 2006/2007”, promulgato:
visto l’art.20 del Decreto 5 giugno 1972 n.18 “Testo Unico delle disposizioni legislative sulla
caccia”;
visto il parere della Federazione Sammarinese della Caccia in data 27 luglio 2006, prot.
n.34/06;
vista la deliberazione del Congresso di Stato n.73 adottata nella seduta del 4 agosto 2006.
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta dell’11 settembre 2006;
Visti gli articoli 8 e 9 della Legge Qualificata n.186/2005;
promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 18 agosto 2006
n.86 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale
in sede di ratifica dello stesso:*

CALENDARIO VENATORIO 2006/2007

Art.1

L’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.

L’esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art.2

L’esercizio venatorio ha inizio sabato 2 settembre 2006 e termina domenica 4 febbraio 2007.

Art.3

L’esercizio venatorio è regolato come segue:

2 settembre 2006 apertura della caccia alla selvaggina migratoria:

- vagante anche con l’ausilio del cane dalle ore 06,00 alle ore 11,00, esclusivamente sulle stoppie, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietola, erba medica non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture;
- da appostamento (spetto) dalle ore 06,00 alle ore 19,30 su tutto il terreno adibito alla caccia.

3-9-10 settembre 2006: la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 06,00 alle ore 19.30 da appostamento (spetto).

17 settembre 2006: apertura generale della caccia dalle ore 7.00;

3 dicembre 2006: chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;

4 febbraio 2007: chiusura generale della caccia.

Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.

All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Art.4

La caccia è consentita :

dal 17 al 30 settembre 2006: alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì 20, sabato 23, domenica 24, mercoledì 27;

dal 1° ottobre al 3 dicembre 2006 alla selvaggina stanziale:

esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

dal 1° ottobre 2006 al 4 febbraio 2007: alla selvaggina migratoria 3 giorni alla settimana;

dal 17 settembre 2006 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane.

E' vietato l'utilizzo del cane da seguita nel seguente periodo: dal 3 dicembre 2006 alla chiusura generale della caccia.

E' sempre vietata la caccia in posta alla beccaccia.

Art.5

Nelle fasce di passetto ove esistono o vengono costruiti appostamenti, questi saranno usufruiti da colui che ne prenderà possesso per primo, volta per volta e per ogni giorno di caccia, indipendentemente dal fatto che ne sia il costruttore.

Si intende temporaneo qualsiasi riparo costruito con materiali che non sia muratura. Tali ripari saranno altresì realizzati secondo la tipologia costruttiva prevista dalle norme vigenti.

E' vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati prima di abbandonare il luogo di sparo.

La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere eseguita con l'impiego (taglio o danneggiamento) di piante, frasche d'interesse ecologico, tutelate ai sensi dell'articolo 32 della Legge 16 novembre 1995 n.126.

Art.6

Le specie cacciabili sono le seguenti:

dal 2 settembre al 10 settembre 2006:

Tortora (*Streptopelia Turtur*), allodola, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo e quaglia;

dal 17 settembre al 31 dicembre 2006:

Frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia Turtur*), fringuello, pispola, piviere dorato;

dal 17 settembre 2006 al 4 febbraio 2007:

Cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, allodola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, passero, passera mattugia, marzaiola, verdone, taccola e gallinella;

dal 17 settembre 2006 al 3 dicembre 2006:
Fagiano e lepre;

dal 17 settembre 2006 al 31 ottobre 2006 :
Starna, pernice;

16 ottobre 2006:
chiusura alla femmina del fagiano;

dal 4 novembre 2006 al 31 dicembre 2006 :
è consentita la caccia al cinghiale esclusivamente con cartuccia a palla e fucile a canna liscia; è vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato.

Art.7

Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, pernice e starna), di cui una sola lepre e 30 capi di selvaggina migratoria, ad eccezione di passerii e storni, consentiti nel numero massimo di 50 capi, e delle allodole, consentite nel numero massimo di 30 capi. In nessun caso potranno però essere abbattuti più di 20 passerii in una giornata di caccia.

Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.

La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata, il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.

La selvaggina migratoria soggetta a limitazione deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

Art.8

Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e di parco, sono indicate e delimitate da apposite tabelle.

Nelle zone di S.Mustiola, Monte Carlo e Domagnano è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, in cui è consentito l'esercizio venatorio senza l'ausilio del cane.

Art.9

Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati.

Art.10

Zona di addestramento cani sita nella Parrocchia di Domagnano

L'addestramento cani è consentito dalla chiusura della caccia sino all'inizio della stagione venatoria 2007/2008 nella zona di seguito specificata in cui è vietato l'esercizio venatorio.

La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello; si prosegue tenendo sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica calanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Piandavello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto.

E' altresì istituita una zona, non di mero addestramento cani, ma destinata esclusivamente per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrè, finalizzate allo svolgimento dei Campionati Nazionali e alla preparazione dei Campionati Internazionali, limitatamente al periodo dalla chiusura della caccia al 31 luglio 2007 .

A tale zona avranno esclusivo accesso i cani partecipanti ai Campionati; cani e conduttori designati dalla F.S.d.C. la quale emanerà apposito regolamento su indicazione dell'Associazione Sportiva Cinofila Sammarinese.

Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località Cà Mularoni-Broccoli ed in essa è consentito l'esercizio venatorio nel rispetto del presente decreto.

La F.S.d.C., di concerto con l'U.G.R.A.A. ed il Centro Naturalistico Sammarinese, è autorizzata ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l'arco dell'anno nelle Oasi di Ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l'ausilio del cane.

Art.11

Nelle Oasi di Ripopolamento e nella Gestione Sociale dei Castelli si svolgeranno GARE DI CACCIA PRATICA nel mese di agosto 2006.

Art.12

Nella GESTIONE SOCIALE, cui è soggetto tutto il territorio, l'esercizio venatorio è consentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C..

Per la sola caccia alla selvaggina migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta quota i cacciatori provenienti dalle Regioni Italiane in cui viene concessa la residenza venatoria ai cacciatori sammarinesi, e sempre ai cacciatori sammarinesi viene consentita la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale.

Art.13

Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a 3.

Art.14

L'uso dei richiami è consentito dal 1° settembre 2006.

E' vietata l'uccellazione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio.

Sono vietati l'uso e la detenzione, durante l'esercizio venatorio, di richiami a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e/o l'uso di petardi.

Art.15

Chi esercita l'attività venatoria con l'uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia.

L'uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità.

Su eventuale richiesta del singolo cacciatore, l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, nel rispetto del regolamento vigente, provvederà all'identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano.

Art.16

E' fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, darne notizia alla F.S.d.C. e all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Art.17

L'addestramento dei cani è consentito a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta dall'articolo 12 del presente decreto.

L'addestramento cani è consentito nei seguenti giorni:

AGOSTO 2006:

domenica 20 - mercoledì 23 - domenica 27.

SETTEMBRE 2006:

lunedì 4 - giovedì 7 - lunedì 11 - mercoledì 13.

Durante l'addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria.

In caso di pioggia l'addestramento cani è sospeso sin quando il terreno è ancora bagnato.

Art.18

In funzione dell'articolo 3 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative sulla Caccia, sono considerati predatori le suddette specie :

- cornacchia, gazza, ghiandaia.

La cattura delle suddette specie, fuori dal periodo di attività venatoria, può essere consentita attraverso la predisposizione di un programma da attuarsi di concerto fra la Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.), l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.) ed il Centro Naturalistico Sammarinese (C.N.S.), che dovrà essere definito e reso operativo entro e non oltre il 28 febbraio 2007.

Art.19

Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti, delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €51,65 ad €258,23.

La sanzione è raddoppiata, tanto nel minimo quanto nel massimo, e comporta la sospensione immediata della licenza da giorni 10 ad 1 anno nei seguenti casi:

- a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose;
- b) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all'ambiente naturale;
- c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina;
- d) quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia;
- e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi, nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione, risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;
- f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino.

Art.20

La violazione delle norme sulla caccia comporta:

- a) la confisca immediata della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati i quali, pertanto, sono sottoposti a sequestro dagli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione;
- b) il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza.

Art.21

L'oblazione volontaria, prevista e regolata dall'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro, della confisca e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia.

L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 settembre 2006/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Loris Francini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta